

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. IV-ter**  
**n. 12**

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**STEFANO CANDIANI**

**procedimento civile n. 1156/2019 RG pendente presso il Tribunale di Gela**

**Trasmessa dal Tribunale di Gela**

**il 29 ottobre 2020**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato**

**il 5 novembre 2020**

---

**TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA**

SI COMUNICA A:  
SENATO DELLA REPUBBLICA  
ROMA

Sezione CI - Via Marconi  
Comunicazione di cancelleria  
Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: 1156/2019  
Giudice: STRAZZANTI FLAVIA  
Data prossima udienza: *Sospeso* Ore:

**Parti nel procedimento**


Attore principale	GIUDICE ANTONIO Avv. CAFA' ANGELO
Convenuto principale	CANDIANI STEFANO Avv. VIGNERA GIUSEPPE SILVIO

**Oggetto:** RG 1156/2019 -TRASMISSIONE COPIA ATTI.

**Testo comunicazione**

PER ORDINE DEL GIUDICE DOTT.SSA FLAVIA STRAZZANTI, TRASMETTO COPIA DEL FASCICOLO RG 1156/2019, PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI.  
DARE CORTESE RISCANTRO, DI AVVENUTA RICEZIONE.  
CORDIALITA'.

*Gela, li 29 SET. 2020*



TRIBUNALE ORDINARIO

*Luciano Di Tella*



## TRIBUNALE DI GELA

## Il TRIBUNALE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr.ssa Flavia Strazzanti, nel procedimento iscritto al n. 1156 /2019 R.G.A.C.,

ritenuto che con ordinanza del 15.1.2020 si disponeva la trasmissione degli atti del fascicolo al Senato della Repubblica e il processo veniva sospeso, ai sensi dell'art. comma 4° e 5° l. 140/2003

ritenuto che parte attrice ha proposto istanza, in data 28.9.2020, con cui domandava la fissazione di nuova udienza nel presente procedimento, per il decorso del termine di novanta giorni decorrenti dalla ricezione degli atti,

ritenuto tuttavia che non v'è prova della ricezione degli atti trasmessi dalla Cancelleria, da parte del Senato,

P.Q.M.

dispone che copia degli atti del fascicolo sia trasmessa nuovamente al Senato della Repubblica per le opportune determinazioni,

Gela, 27/10/2020

Il Giudice

*Flavia Strazzanti*





## TRIBUNALE DI GELA

## SEZIONE CIVILE

## IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. 1156/2016 RGAC, ritenuto che l'attore, Antonio Giudice, ha esposto che nella pagina facebook del partito Lega-sez. Sicilia, denominata "Lega Salvini Premier Sicilia Pagina Ufficiale" è stato pubblicato un comunicato stampa emanato da parte del sen. Stefano Candiani, dal seguente tenore letterale: *«La Lega, in Sicilia, sta rispecchiando pienamente i programmi e il dettato etico del progetto di Matteo Salvini. E' a lui che l'intera struttura guarda come responsabile e guida politica». Queste le parole dei referenti territoriali Lega, Igor Gelarda e Fabio Cantarella a cui si associano tutti gli altri responsabili territoriali, prendendo le distanze da alcuni contestatori gesesi. Il messaggio a Leone Venticinque e Antonio Giudice arriva forte e chiaro. «Esiste un codice etico che deve essere rispettato — precisa il Sen. Stefano Candiani - e chi non è in regola è fuori dalla Lega, così come tutti quelli che hanno provato ad iscriversi solo per tornaconto personale o per creare scompiglio. Le reazioni scomposte di qualche scontento, che anziché rimboccarsi le maniche e lavorare per il territorio rivendica poltrone, confermano la necessità e la correttezza delle scelte fatte: c'è gente che attacca la Lega qualificandosi come militante o leghista, ma che in realtà millanta. In Sicilia - afferma Candiani - abbiamo intrapreso un percorso ben preciso che è cominciato con l'apertura di circoli, aggregando persone oneste e capaci, per poi costituire una dirigenza preparata e coraggiosa, che a livello locale ha preso in mano il partito e lo sta facendo crescere, nonostante tutte le difficoltà del caso. Con le loro esternazioni - conclude il senatore - questi millantatori non hanno solo offeso i propri concittadini, ma un intero partito tentando di metterne in discussione la serietà e la correttezza. Non sono queste le persone di cui la Lega ha bisogno. Felice di dare invece ai Siciliani onesti la certezza di un partito fatto da persone leali e serie»*,

ritenuto che l'attore ravvisando nel suddetto comunicato dichiarazioni diffamatorie, lesive del suo onore, ha domandato il risarcimento del danno da fatto illecito contro il convenuto, ritenuto che il convenuto, costituitosi in giudizio anche nella qualità di Commissario regionale per il partito Lega Salvini Premier, ha eccepito l'immunità parlamentare di cui



all'art. 68 Cost.,  
ritenuto che le attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica che l'art. 3, co. 1° l. 140/2003, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, comma 1, Cost. implicandone l'insindacabilità, richiede che tali attività siano connesse alla funzione di parlamentare, ancorché espletata fuori dal Parlamento,  
ritenuto che, per conforme giurisprudenza costituzionale, affinché l'espressione di una determinata opinione possa essere coperta da insindacabilità è necessario che sussista un nesso funzionale con l'assolvimento delle tipiche funzioni connesse alla carica, ricorrente solo ove l'espressione di una determinata opinione presenti sostanziale corrispondenza di contenuti con l'attività parlamentare (Corte Costituzionale, 17/01/2000, n. 10: *"In mancanza di una reale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni rese da un deputato ad agenzie giornalistiche e atti tipici della funzione svolti in sede parlamentare, non spetta alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i quali è in corso un procedimento per diffamazione, limitatamente al contenuto delle dichiarazioni medesime, concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 cost."*; Corte Costituzionale, 16/04/2004, n. 120: *"La l. 140/03 non ha illegittimamente innovato l'art. 68 cost. ma ne ha precisato l'ambito, fissando principi già in precedenza enucleabili dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, e cioè che le opinioni espresse e gli atti compiuti dai parlamentari sono insindacabili anche se compiuti al di fuori del Parlamento (cosiddetto principio di "delocalizzazione"), ma soltanto a condizione che sussista un preciso collegamento di scopo (cosiddetto "nesso funzionale") tra l'atto compiuto ed il mandato parlamentare. Ne consegue che l'art. 3 l. 140/03, così interpretato, non è in contrasto con gli art. 3 e 24 cost."*; Corte Costituzionale, 19/10/2006, n. 335: *"Non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è pendente davanti al tribunale di Milano, prima sezione civile, il giudizio per risarcimento danni conseguenti alle dichiarazioni rese da un deputato riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 comma 1 cost., e conseguentemente va annullata la deliberazione adottata dall'Assemblea il 30 maggio 2000. Le dichiarazioni oggetto della delibera di insindacabilità, rese dal parlamentare "extra moenia", non costituiscono la sostanziale riproduzione di atti tipici posti in essere dal medesimo parlamentare e non sono quindi collegate da nesso funzionale a tali atti, mentre risultano irrilevanti sia la generica omogeneità tra le opinioni espresse e il contesto politico, sia gli atti compiuti dal parlamentare successivamente alla manifestazione delle opinioni addebitategli, atti che in tanto possono essere idonei a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, in quanto siano già stati preannunciati nelle dichiarazioni o siano prevedibili sulla base della specifica situazione, non essendo per*



*contro sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse al di fuori del Parlamento e gli atti di funzione.”; Corte Cost., 23/02/2007, n. 53: “Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato e oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, primo comma, Cost., con la conseguenza che deve essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004. Posto, infatti, che l'insindacabilità copre le opinioni extra moenia solo quando esse siano legate da nesso funzionale con le funzioni parlamentari, nel caso in esame nella delibera di insindacabilità mancano riferimenti ad atti tipici del parlamentare, e quelli evocati e prodotti in questo giudizio non evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle opinioni contestate.”),*

ritenuto dunque, che ai fini dell'immunità parlamentare per dichiarazioni ritenute lesive dell'onore, è richiesta una sostanziale identità di contenuto tra opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata *extra moenia*, di modo che esse si colleghino ad atti già posti in essere dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, ritenuto che il comunicato stampa a cui l'attore attribuisce portata diffamatoria, concernente l'attuazione della linea politica voluta dal partito nel territorio siciliano ed emesso dal convenuto nella qualità di Commissario regionale della Lega per la Regione Sicilia, non costituisce atto tipico della funzione di senatore né è stato allegato dal convenuto che esso riproduca il contenuto di un atto parlamentare o sia espressione di un'attività propria della funzione parlamentare, ritenuto che pertanto non sussistono le condizioni di insindacabilità parlamentare previste dagli artt. 68 Cost. e 3, co. 1° l. 140/2003, visti gli artt. 3 comma 4° e 5° l. 140/2003,

P.Q.M.

dispone che copia degli atti del fascicolo sia trasmessa al Senato della Repubblica per le opportune determinazioni,  
sospende il processo.

Gela, 15 gennaio 2020

Il Giudice  
Flavia Strazzanti

prov. to  
tramite posta

16 GEN 2020

ASSISTENTE  
LUCIA

3

